STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

paga-

nziale semfra confligenitori non ientemente d'avere im-'robatio talo di riconoe libertà da di relazione momia: una ne consape-

devono tutte a dalla quale ndipendenti oni od omis-

ho visto cosa el mio amico. liendo l'insapreso dentro tra della pista, na pista] ...era in moto. E riha visto, l'ha quando mio fito entrando in mi visivi. Non 3... Oppure ha , mio figlio ha

frenato tempestivamente, ma lui si trovava nelle vicinanze del percorso ...» (ibidem, pag. 33).

(7) Invero il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.L.vo n. 209 7 settembre 2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da: a) veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona); b) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente); c) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; d) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, deve provvedere al risarcimento del danno anche nei seguenti casi: d bis) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis); d ter) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d ter). Come si vede dunque non v'è ragione di escludere dalla casistica appena enunciata il caso qui esaminato.

.

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ACIREALE 18 marzo 2009, n. 315.

Est. Mazzocchi - Aiello (avv.ti Bonanno Feldmann e Grisafi) c. ilano Assicurazioni Spa (avv. Torrisi).

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Nozione - Contenuto - Categoria del danno morale - Inclusione - Liquidazione - Criteri.

Poiché in seguito alla sentenza SS.UU. n. 26972 dell'11 novembre 2008 il danno morale deve essere ricompreso nell'unica categoria del danno non patrimoniale, il suo risarcimento non può essere eftuato sulla base dei soli parametri tabellari, ma deve essere adeguatamente personalizzato al fine di ristorare integralmente il pregiudizio sofferto dal danneggiato. (C.c., art. 2059) (1).

II

GIUDICE DI PACE CIVILE DI BARI 2 marzo 2009, n. 1465.

Est. Caliandro - Ventrella (avv. Melillo) c. Generali Assicurazioni Spa (avv. De Donno) ed altro.

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Liquidazione - Criteri.

Nella liquidazione del danno morale, costituendo tale danno non una sottocategoria distinta dalla categoria del danno non patrimoniale bensì una sua voce meramente descrittiva, non si può ricorrere a criteri predeterminati senza tenere in debita considerazione le caratteristiche e le condizioni soggettive del danneggiato per assicurare l'integrale risarcimento e nel contempo evitare duplicazioni del danno. (Nella fattispecie il Giudice ha ritenuto equo aumentare il danno biologico nella misura del 20%). (C.c., art. 2059) (2).

(1, 2) Le ormai note sentenze delle SS.UU. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, tutte di identica motivazione, hanno reintrodotto il sistema bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, considerando quest'ultimo una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non possono trovare spazio ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, è stata pubblicata per esteso in questa Rivista 2009, 25 con nota di M. Bona, Danno biologico e pregiudizi morali nelle sentenze delle Sezioni Unite: un deciso "no" alla reductio ad unum. In dottrina v. anche D. POTETTI, Sintesi, elaborazioni e osservazioni sulla sentenza delle Sezioni Unite Civili, n. 26973 del 2008, in tema di danno non patrimoniale, ivi 2009, 369.

]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso regolarmente notificato Aiello Sebastiano conveniva in giudizio, avanti questo Giudice di Pace, la Compagnia di Assicurazioni Milano in persona del suo legale rappresentante pro tempore, invocandone la condanna al risarcimento di tutti i danni fisici subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 25 gennaio 2008, in Acireale.

All'udienza di prima comparizione si costituiva tardivamente la compagnia di assicurazione contestando le deduzioni tutte di cui all'atto di citazione.

In corso di causa venivano assunti i mezzi di prova siccome richiesti e espletata consulenza medica, indi, sulla scorta delle conclusioni definitive delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Narra l'attore che il giorno dell'evento dannoso, si trovava alla guida del motociclo Piaggio Vespa targato AB27633 e stava percorrendo la piazza A. Pennisi, direzione sud-nord, quando veniva investito dalla vettura Toyota Yaris targata CC3432MM, che percorreva la medesima piazza, nello stesso senso di marcia.

A seguito del sinistro il motociclo veniva danneggiato mentre il suo conducente riportava lesioni.

Va preliminarmente rilevato che la domanda avanzata risulta proponibile essendo stato rispettato il c.d. spatium deliberandi che nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta, del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di legge dalla medesima, pone una condizione della proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità.

La ricostruzione della dinamica del sinistro per cui oggi si controverte viene effettuata sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso: Gesù Giuseppe.

Quest'ultimo all'udienza del 24 novembre 2008 riferisce che il giorno del sinistro la vettura Yaris, guidata da una donna, si trovava a percorrere la piazza Pennisi in Acireale e che il «vespone di colore chiaro procedeva nello stesso senso di marcia della vettura che, proveniente da tergo, azionato il segnalatore di direzione, effettuava il sorpasso da sinistra; contempo-

2009